



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28-12-2021

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Munari Emanuele	Presente
Rossi Francesco	Presente
Lunardi Denis	Presente
Mosele Maria	Presente
Baù Carlo	Presente
Alberti Moreno	Presente
Baù Giliano	Presente
Gloder Fabio	Presente
Sambugaro Massimo	Presente
Stella Loris	Assente
Pinaroli Andrea	Presente

Assume la presidenza il sig. Munari Emanuele in qualità di Sindaco, assistito dal Vicesegretario sig. Bertacco dott. Francesco. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 12 del 29.04.2015 e successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 55 del 28.12.2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A., autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in ETRA S.p.A.;

- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014;
- la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale (n. 23 del 30.04.2016) della predetta relazione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 20.12.2018 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 18.12.2019 di ricognizione delle partecipazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.12.2020 di ricognizione delle partecipazioni;

Premesso che:

- al 31.12.2020 il Comune di Gallio deteneva una quota di partecipazione dello 0,88% in ETRA S.p.A. (codice fiscale 03278040245) e le seguenti partecipazioni indirette tramite la stessa ETRA S.p.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
UNICAENERGIA SRL	04518370285	42%
ONEENERGY SRL	04373000282	30%
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%
ASI SRL	04038770287	20%
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%

- in riferimento al GAL Montagna Vicentina soc. coop., si precisa che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722 ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER. Con circolare n. 1 del 02.01.2019, l'ANCI Veneto ha segnalato che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.
- Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP.

In vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A., con nota ns. prot. gen. n. 0012116 del 10.12.2021, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate di ETRA S.p.A. stessa relativo all'anno 2021, nonché

proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo al 2022, approvato dagli organi societari di ETRA S.p.A..

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA S.p.A. per l'esercizio 2021 e la proposta di piano di riassetto per l'anno 2022:

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'ANNO 2021

1) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 28.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 33) prevedeva di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, in data 24.11.2021 la partecipazione di ETRA del 42% è stata ceduta al Consorzio di Bonifica Brenta con la sottoscrizione del relativo atto pubblico di partecipazione di Srl, avanti il Notaio dott.ssa Maria Graziella Ronca. Il corrispettivo riconosciuto ad ETRA per la cessione della quota ammonta ad € 10.000,00. Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di partecipazione societaria, ETRA ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società UNICAENERGIA SRL pari ad € 97.844,29 a titolo di prestito infruttifero e ad € 12.808,27 a titolo di crediti commerciali per prestazioni fornite.

2) ONENERGY S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 28.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 33) prevedeva di procedere con la cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.

Con il risultato d'esercizio al 31.12.2020 il Capitale Sociale si è ridotto al di sotto del minimo previsto dall'art. 2463 co.2 n. 4 c.c. L'assemblea dei soci di Onenergy Srl del 29.07.2021, in applicazione dell'art. 2482-ter c.c., ha deliberato la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo. In detta occasione ETRA ha provveduto alla copertura delle perdite in proporzione alla propria partecipazione sociale per l'importo di € 20.690,26, rinunciando al diritto d'opzione ad essa spettante relativo al contestuale aumento del capitale sociale, con conseguente uscita dalla compagine sociale.

La partecipazione sociale è stata quindi dismessa.

3) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 28.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 33) prevedeva di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni soci.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

4) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 28.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 33) prevedeva di mantenere la partecipazione societaria, con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2021.

5) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 28.12.2020 (deliberazione di Consiglio comunale n. 33) prevedeva di mantenere la partecipazione, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2021.

PROPOSTA DI PIANO DI RIASETTO PER L'ANNO 2022

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

Tutto ciò premesso;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto del parere espresso dal Revisore Unico dell'Ente ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 15.12.2021, prot. gen. n. 0012290 del 16.12.2021, agli atti (allegato sub A);

Visto il vigente Statuto del Comune di Gallio;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Con votazione palese resa per appello nominale e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 10 (dieci)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Sambugaro Massimo e Pinaroli Andrea

DELIBERA

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2021, come indicato nelle premesse;
- 2) di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società ETRA S.p.A.;
- 3) di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il seguente piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A.:

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d’esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell’acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi,

informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette;

Per il 2022 si delibera di mantenere la partecipazione.

- 4) di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese espressa per appello nominale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 10 (dieci)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Sambugaro Massimo e Pinaroli Andrea

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Munari Emanuele



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Bertacco dott. Francesco

**Parere dell'Organo di Revisione
sulla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale**

**REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.
20 DEL D.LGS. 175/2016**

COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Parere del 15 dicembre 2021

Oggetto: Parere in merito a “**REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**”.

Il sottoscritto Revisore Unico dei conti Rag. Marco Pozzan, giusta nomina disposta con delibera di Consiglio Comunale del 23/06/2021 n. 20,

Ricevuta in data 14/12/2021 la proposta di deliberazione nr. 45 del 13.12.2021 da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del DLGS. 175/2016”;

Visto:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3);
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- il vigente Statuto del Comune;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 12 del 29.04.2015 e successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 55 del 28.12.2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in ETRA S.p.A., autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in ETRA S.p.A.;
- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014 e la deliberazione di relativa presa d'atto da parte del Consiglio comunale;
- tutte le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale di ricognizione delle partecipazioni possedute;

Premesso che:

- al 31.12.2020 il Comune di Gallio deteneva una quota di partecipazione dello 0,88% in ETRA S.p.A. (codice fiscale 03278040245) e partecipazioni indirette tramite la stessa ETRA S.p.A. come meglio indicate nella proposta di deliberazione sopra indicato;

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSPP) ha introdotto tra l’altro la ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP);
- in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A., con nota ns. prot. gen. n. 0012116 del 10.12.2021, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate di ETRA S.p.A. stessa relativo all’anno 2021, nonché proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo al 2022, approvato dagli organi societari di ETRA S.p.A.;

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata con la quale il Consiglio Comunale prende atto:

- 1) dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2021, come indicato nelle premesse;
- 2) che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società ETRA S.p.A.;
- 3) di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. come meglio formulato nella proposta di deliberazione;

Considerato che il summenzionato atto non interviene sull’attuale assetto della gestione dei servizi e non formula nuove proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;

per tutto quanto sopra espresso, il Revisore Unico

ACCERTA

il contenuto di tale proposta con la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa riscontrandone l’assolvimento, nei termini di legge, dell’obbligo previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

Il Revisore Unico

Rag. Marco Pozzan